

**REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime
delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e sorveglianza (in appresso «SCS») da parte degli Stati membri sono indicati in un documento di lavoro della Commissione, che non è giuridicamente vincolante. Nella sua relazione speciale n. 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, la Corte dei conti ha riscontrato alcune carenze nel regime delle prove di arrivo a destinazione per le restituzioni all'esportazione differenziate per i prodotti agricoli, nel quale le SCS svolgono un ruolo fondamentale. Alla luce delle raccomandazioni contenute nella suddetta relazione speciale, è opportuno rendere giuridicamente vincolanti i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle SCS, integrandoli nel regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁵⁾. Tali requisiti riguardano le procedure per la concessione, la sospensione e la revoca del riconoscimento, i tipi e i modelli di attestati rilasciati dalle SCS e i requisiti per la certificazione.
- (2) Si ritiene inoltre necessario predisporre un sistema di sanzioni efficace, che gli Stati membri dovranno applicare in presenza di prove di arrivo irregolari rilasciate dalle SCS.
- (3) Allo stato attuale mancano norme comuni per il rilascio degli attestati di scarico da parte dei servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei paesi terzi. Occorre pertanto stabilire i requisiti minimi che tali servizi devono rispettare all'atto del rilascio di una prova di arrivo secondaria.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 314 dell'8.11.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- (4) Al fine di semplificare l'onere amministrativo derivante dalla presentazione delle prove di arrivo, è opportuno aumentare gli importi delle restituzioni all'esportazione per i quali non è richiesta una prova di importazione.
- (5) La gestione di restituzioni d'importo modesto è assai gravosa per le autorità competenti. Si ritiene pertanto opportuno, ai fini di una semplificazione, fissare una soglia di 100 EUR al di sotto della quale i servizi competenti degli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il pagamento delle restituzioni.
- (6) Allo stesso tempo è necessario adeguare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 all'articolo modificato 912, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2000 ⁽⁷⁾.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 800/1999.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
- «c) In luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.